

## Growens S.p.A.

### PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

#### 1. PREMESSA

La presente procedura (“**Procedura**”) disciplina il processo di gestione interna e di comunicazione all’esterno delle informazioni privilegiate riguardanti Growens S.p.A. (“**Growens**” o la “**Società**”) e le società da essa controllate, direttamente od indirettamente (congiuntamente, le “**Controllate**”) al fine di assicurare che lo stesso avvenga in conformità alle disposizioni di tempo in tempo applicabili (“**Normativa Vigente**”).

La Procedura è volta a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all’esterno delle stesse.

#### 2. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**Amministratore Delegato**” indica ciascuno degli amministratori della Società cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, c.c.

“**Azioni**” indica le azioni e gli strumenti finanziari della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue Controllate.

“**Investor Relator**” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“**Presidente**” indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

#### 3. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA

3.1 Per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente la Società, una delle sue Controllate, le Azioni o uno o più strumenti finanziari dalla stessa emessi, che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Azioni o strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati (“**Informazione Privilegiata**”).

3.2 Ai fini di quanto precede, un’informazione è di “carattere preciso” se:

- (i) si riferisce a un complesso di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che verranno ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e se

- (ii) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento *sub* (i) sui prezzi delle Azioni, degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati.

A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione Privilegiata se risponde ai criteri di cui sopra in merito alle Informazioni Privilegiate.

- 3.3 Ai fini della presente definizione, per “informazione che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi delle Azioni o strumenti finanziari” si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d'investimento.
- 3.4 In relazione alle Controllate, rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle predette Controllate.
- 3.5 A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative agli eventi e/o circostanze che seguono potrebbero configurarsi come eventi e/o circostanze rilevanti ai sensi della presente Procedura (ciascuno, il “**Fatto Rilevante**”):
  - (a) ingresso in, o ritiro da, settori di business;
  - (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
  - (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
  - (d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
  - (e) operazioni sul capitale;
  - (f) emissioni di warrant, obbligazioni o altri titoli di debito;
  - (g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
  - (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
  - (i) operazioni di fusione e scissione;
  - (l) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;
  - (m) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
  - (n) controversie legali;
  - (o) cambiamenti nel personale strategico della società;
  - (p) operazioni sulle azioni proprie;

- (q) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (r) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (s) operazioni con parti correlate;
- (t) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (u) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- (v) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

#### **4. DESTINATARI DELLA PROCEDURA**

4.1 Sono tenuti ad osservare le disposizioni della presente Procedura (“**Destinatari**”):

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e delle Controllate;
- (b) i dirigenti e tutti i dipendenti della Società e delle Controllate che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché
- (c) tutti i soggetti che agiscono in nome o per conto della Società e/o delle Controllate e hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte; nonché
- (c) qualunque altra persona che possieda Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui ai punti (a), (b) e (c) che precedono, quando la stessa sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate.

4.2 I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere riservate le Informazioni Privilegiate di cui siano a conoscenza e a non diffonderle né rivelarle se non ad altri Destinatari nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione svolta e/o nei casi imposti o consentiti dalla Normativa Vigente ovvero imposti da ordini e/o provvedimenti da parte di autorità competenti;
- (b) utilizzare le Informazioni Privilegiate solamente in relazione all'espletamento della propria attività lavorativa o professionale, della propria funzione o dell'ufficio nel rispetto della Normativa Vigente, assicurando in ogni caso che - anche all'interno del contesto aziendale in cui il Destinatario opera - la circolazione di dette Informazioni Privilegiate si svolga senza pregiudizio del loro carattere riservato o privilegiato, e a

non utilizzarle, per alcun motivo o causa, a fini personali e/o in pregiudizio della Società;

- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste nella presente Procedura o siano altrimenti di pubblico dominio;
- (d) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti; utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'esercizio del proprio lavoro e/o professionale, nonché nell'espletamento delle proprie funzioni;
- (e) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza;
- (f) custodire documenti inerenti a informazioni riservate e/o Informazioni Privilegiate cui hanno accesso in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.
- (g) evidenziare l'eventuale carattere strettamente riservato di documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto informazioni riservate e/o Informazioni Privilegiate, apponendo la dicitura "STRETTAMENTE RISERVATO" o relativa traduzione.
- (h) conservare la documentazione riservata cui hanno accesso, o comunque garantire che tale documentazione sia conservata, in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a informazioni riservate e/o Informazioni Privilegiate, il Destinatario informa senza indugio il Presidente e l'Investor Relator, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa l'eventuale tempestiva comunicazione al mercato.
- (i) informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza, di qualsiasi atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

4.3 Ai Destinatari è fatto inoltre divieto di:

- a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, aventi ad oggetto le Azioni della Società utilizzando Informazioni Privilegiate;
- b) comunicare le Informazioni Privilegiate ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate ai punti precedenti.

4.4 La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura.

## **5. VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI, TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 5.1 I Destinatari devono informare senza indugio il Presidente nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riservate riguardanti la Società, le Azioni e/o gli strumenti finanziari dalla stessa emessi e/o le Controllate che essi ritengono potenzialmente Privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti all'articolo 3.5) e di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte.  
Il Destinatario che sia in possesso di un'informazione riservata o di un'Informazione Privilegiata a formazione progressiva informa periodicamente il Presidente e ciascun Amministratore Delegato della Società in merito allo stato di avanzamento della stessa.  
Il Destinatario deve informare l'Investor Relator in merito a qualsiasi voce (cd. "rumor") od altra circostanza che possa far scaturire obblighi informativi ai sensi della presente Procedura.
- 5.2 La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni è effettuata dal Presidente e da ciascun Amministratore Delegato della Società che si avvalgono dell'Investor Relator per la relativa comunicazione al pubblico ai sensi della Normativa Vigente.
- 5.3 Spetta a ciascun Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. Tali soggetti, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "Responsabile").
- 5.4 Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e delle Controllate di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.
- 5.5 Il Responsabile, a nome della Società col supporto dell'Investor Relator, gestisce ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.
- 5.6 La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 5.7 Qualora la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate sia richiesta da un terzo soggetto, è necessario (i) procedere alla richiesta del nulla osta al Responsabile; e (ii) ricevere da quest'ultimo per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.
- 5.8 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale determina l'assoggettamento alla disciplina applicabile in materia di Informazioni Privilegiate anche di specifiche informazioni che non rientrano nella fattispecie in parola, dandone comunicazione scritta agli interessati.

## 6. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, come valutate ai sensi dell'articolo 5.2 che precede, è effettuata quanto prima mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto a cura del Responsabile col supporto dell'Investor Relator, con le modalità previste dalla Normativa Vigente.

- 6.2 Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile può richiedere l'approvazione del comunicato al Consiglio di Amministrazione prima di procedere alla relativa diffusione al mercato.
- 6.3 La Società conserva sul proprio sito internet, per un periodo di almeno cinque anni, tutte le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico ai sensi della presente Procedura.
- 6.4 L'obbligo di comunicazione cui all'articolo 6.1 che precede non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. In un processo prolungato, solo le circostanze o l'evento finali devono essere comunicati, il prima possibile dopo il loro verificarsi.

## **7. RITARDO DELLA COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

- 7.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 che precede, su proposta del Responsabile, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
  - b) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate; e;
  - c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
- 7.2 La mancata comunicazione da parte della Società di informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie dei processi prolungati non è soggetta agli obblighi di cui al presente art. 7.
- 7.3 La valutazione circa la sussistenza delle condizioni previste per avvalersi della procedura di ritardo nonché circa la necessità o l'opportunità di avvalersi della stessa è effettuata a cura del Presidente e di ciascun Amministratore Delegato della Società.
- 7.4 Qualora sia stato deciso di ritardare la pubblicazione di un'Informazione Privilegiata a norma del presente articolo, immediatamente dopo la comunicazione al pubblico di tale Informazione Privilegiata, il Responsabile dovrà notificare tale ritardo alla Consob. Ove richiesto da Consob dovrà essere fornita per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7.1 che precede. La notifica è predisposta dal Responsabile col supporto dell'Investor Relator tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it), specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
- 7.5 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata in conformità a quanto previsto dal presente articolo o qualora le informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate e la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 6 che precede. La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui un *rumor* si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quanto tale *rumor* è sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza di tale informazione è venuta meno.
- 7.6 Infine, qualora la Società e/o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto comunichino le Informazioni Privilegiate a soggetti terzi, nel normale esercizio della propria attività

professionale o della propria funzione, la Società provvede a dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tali informazioni, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. L'obbligo di comunicazione di cui al presente articolo 7.6 è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, e (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio il Responsabile.

7.7 Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Responsabile e l'Investor Relator:

- a) si adoperano affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno del registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate tenuto dalla Società, nonché agli adempimenti di cui al successivo articolo 7.8;
- b) monitorano costantemente la permanenza delle condizioni per il ritardo di cui all'articolo 7.1;
- c) curano la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

7.8 Nel caso in cui, ai sensi del presente articolo, sia stato deciso di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste dall'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 e della Normativa Vigente.

## **8. ESCLUSIONI**

8.1. In applicazione di quanto previsto al precedente articolo 7.6, la Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
- (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (e) agenzie di *rating*;
- (f) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentino;

(g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

8.2 La Società provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare le Azioni sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi della Normativa Vigente.

8.3 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo delle Azioni, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

## 9. SONDAGGI DI MERCATO

9.1 Secondo quanto previsto dalla Normativa Vigente, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori. Lo svolgimento di sondaggi di mercato può richiedere la comunicazione di Informazioni Privilegiate.

9.2 La Società, con decisione assunta dal Presidente o, ove del caso, dal Consiglio di Amministrazione, potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome o per conto della medesima, sondaggi di mercato nel rispetto delle condizioni previste dalla Normativa Vigente.

## 10. VIOLAZIONI

10.1 Il mancato rispetto a parte dei Destinatari delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e l'applicazione nei confronti della Società delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Fermo quanto sopra, la Società e le sue Controllate si riservano la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro, ove applicabile, e dalla normativa vigente.

10.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione della Normativa Vigente (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva la facoltà di agire nei confronti dei Destinatari responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni danno subito.

10.3 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

10.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura:

(a) sia uno dei membri del consiglio di amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;

- (b) sia la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- (c) sia un dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

## **11. MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

- 11.1 Eventuali modifiche ed integrazioni – che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero a modifiche organizzative della Società – sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.
- 11.2 Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, si applicano le disposizioni normative vigenti applicabili alla Società.